



N. 149 - febbraio 2017

AA.SS. 638 e 2441- Misure per il contrasto dei matrimoni forzati

I disegni di legge n. 638 (sen. Bonfrisco) e 2441 (sen. Stefani e altri) introducono, attraverso modifiche al codice penale, misure per il contrasto del **fenomeno dei matrimoni precoci e forzati**. Il solo AS 638 interviene poi anche in tema di femminicidio, modificando gli artt. 576 e 577 c.p. relativi alle circostanze aggravanti del delitto di omicidio.

Quadro normativo

1. Diritto internazionale ed europeo

Sono numerosi gli atti adottati a livello internazionale ed europeo (sia in seno al Consiglio d'Europa che in ambito UE) per il contrasto del fenomeno dei matrimoni precoci e forzati. Appare opportuno procedere quindi, ad una sintetica (e cronologica) disamina dei più rilevanti atti in materia. Si devono segnalare:

- la [Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo](#) del 1948, la quale, pur non intervenendo espressamente sul fenomeno dei matrimoni forzati e precoci, riconosce il diritto al matrimonio e tutela la libertà di contrarre tale vincolo. L'art. 16 afferma, infatti: *"gli uomini e le donne di età adulta ... hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. Nel matrimonio, nell'unione coniugale e al momento del suo scioglimento, essi hanno pari diritti. Il matrimonio sarà contratto esclusivamente con il pieno e libero consenso delle parti"*.
- la [Convenzione al matrimonio, l'età minima per il matrimonio e la registrazione dei matrimoni](#) del 1962, la quale, agli artt. 1, 2 e 3, oltre a vietare i matrimoni forzati (*rectius* i matrimoni contratti senza il libero e pieno consenso delle due parti) impone agli Stati parte della Convenzione di fissare un limite minimo di età per sposarsi (non inferiore a 15 anni, secondo le raccomandazioni non vincolanti che accompagnano la Convenzione) precisando che *" Nessun matrimonio verrà contratto legalmente da persone che abbiano un'età inferiore a questa, fatti salvi i casi nei quali una autorità competente abbia concesso una deroga relativa all'età, a fronte di valide ragioni e nell'interesse dei futuri sposi "*.
- La [Convenzione aggiuntiva delle Nazioni Unite sulla punizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e del delle pratiche analoghe alla schiavitù](#) del 1956,

che interviene direttamente sul fenomeno dei matrimoni forzati assimilando tale pratica alle c.d. nuove forme di schiavitù.

- Il [Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali](#) del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che, all' art. 10, ribadendo che *"il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso di futuri coniugi"*, di fatto vieta i matrimoni forzati.
- La [Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne](#) del 1979 (ratificata con L. 132/1985), la quale prevede espressamente che: *"gli Stati parti devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari in particolare devono garantire su una base di uguaglianza tra uomini e donne: a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio; b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il coniuge e di contrarre matrimonio soltanto un libero e pieno consenso ..."*(art. 16).
- La [Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989](#) (ratificata con L. 176/1991) che affronta diffusamente la questione dei matrimoni precoci e forzati, considerati espressione di una evidente violazione dei diritti dei minori¹.
- La [Raccomandazione generale CEDAW n. 21 del 1994](#), sull'eguaglianza nel matrimonio e nelle relazioni familiari, nella quale, per la prima volta, si fa espresso riferimento ai matrimoni forzati,(consentiti in alcuni Paesi *"on the basis of custom, religious beliefs or the ethnic origins of particular groups of people"*).
- La [Risoluzione dell'assemblea Generale dell'ONU sui matrimoni precoci e forzati del 18 dicembre 2014](#), la quale sollecita gli Stati ad assicurare la celebrazione di matrimoni solo con il consenso informato, libero e pieno di entrambe le parti e a intervenire per eliminare ogni forma di matrimonio precoce e forzato;
- La [Risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite rafforzare gli sforzi per prevenire e eliminare i matrimoni precoci e forzati del 2 luglio 2015](#) nella quale i matrimoni precoci e forzati sono considerati come una grave violazione di diritti umani che limita la possibilità delle donne e delle ragazze di vivere libere e lontane dalla violenza.

Indubbio rilievo rivestono poi, con riguardo alla effettiva perseguibilità del reato di matrimonio forzato e precoce a livello di giurisdizioni internazionali i casi:

- ***The Prosecutor v. Issa Hassan Sesay, Morris Kallon, Augustine Gbao*** esaminato dal **Tribunale Speciale per la Sierra Leone** che ha portato alla condanna di tre ex dirigenti del Fronte Rivoluzionario Unito (RUF) della Sierra Leone per vari capi d'imputazione per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, fra i quali sono espressamente ricompresi i matrimoni forzati. La decisione reca una precisa distinzione fra i crimini di matrimonio forzato e schiavitù sessuale. Tale distinzione è fondata su due elementi: la sussistenza nel primo crimine di un ampio numero di "doveri", ulteriori rispetto all'atto sessuale, come la procreazione, far da mangiare e la pulizia della casa(**il crimine di matrimonio forzato è considerato, a ben vedere, un crimine "non prevalentemente sessuale"**); la vittima del matrimonio forzato soffre ulteriori conse-

¹ Si vedano in particolare gli articoli 1- 3, 6, 12,19, 24, 28, 29, 34- 36.

guenze negative rispetto alla vittima di schiavitù sessuale, poiché vede violati i suoi diritti a conseguire un matrimonio consensuale e alla famiglia.

- ***The Prosecutor v. Dominic Ongwen*** pendente davanti alla **Corte penale internazionale**. Lo scorso 16 settembre è stato depositato dall'Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale il *pre-trial brief*. Il documento contiene una dettagliata esposizione in fatto ed in diritto dei crimini che l'Ufficio del Procuratore intende provare e delle prove a carico di Dominic Ongwen in qualità di ex comandante della brigata "Sinja" nella milizia irregolare ugandese nota come *Lord's Resistance Army* (LRA). Nel *brief*, nella parte in cui si descrive il trattamento delle vittime dei reati commessi dal militare africano, si citano espressamente i matrimoni forzati e precoci. Richiamando la giurisprudenza del Tribunale Speciale per il Sierra Leone (vedi *supra*), il Procuratore fa propria la teoria secondo cui colui che forza una o più persone in una relazione matrimoniale tramite violenza, minaccia di violenza, coercizione fisica o traendo vantaggio da circostanze coercitive, è colpevole del crimine di matrimonio forzato come "altro atto inumano" "diretto a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale", secondo la lettera dell'Art. 7(1)(a)(k) dello Statuto di Roma.

A livello di "**Grande Europa**" si segnalano, poi i seguenti atti in materia di libertà matrimoniale e di contrasto dei matrimoni forzati:

- la **Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU) del 1950** che, all'art. 12, tratta espressamente il diritto al matrimonio, affermando: "*a partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto*";
- [**La Raccomandazione n. 1450 del 2000**](#) del Consiglio d'Europa **in materia di protezione della donna** in base alla quale: "*i matrimoni forzati sono espressamente annoverati tra le pratiche religiose o tradizionali incompatibili con i diritti e le libertà fondamentali della donna, che gli Stati membri sono sollecitati a prevenire e reprimere*";
- La [**Raccomandazione n. 1723 del 2005**](#) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, con la quale si invitano gli Stati ad adottare politiche di contrasto al fenomeno dei matrimoni precoci e forzati, sanzionando espressamente le persone che concorrono o aiutano nella celebrazione di tali accordi matrimoniali.
- La [**Risoluzione n. 1468 del 2005**](#) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sui matrimoni forzati e sui matrimoni precoci, la quale invita gli Stati ad adottare modifiche legislative al fine di contrastare tale pratica.
- La [**Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica**](#) del 2011 (**Convenzione di Istanbul**) che tratta la problematica dei matrimoni forzati soprattutto negli artt. 32 e 37.
La Convenzione di Istanbul, ratificata in Italia con L. 77/13, è il **primo strumento internazionale giuridicamente vincolante** volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della **violenza contro le donne** quale **violazione dei diritti umani**, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (art. 3 della Convenzione).
La Convenzione stabilisce inoltre un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne. La Convenzione interviene poi direttamente sulla **questione dei matrimoni forzati**, imponendo agli Stati di adottare **misure, civili e**

penali, per contrastare tale pratica (rispettivamente artt. 32 e 37). Più nel dettaglio l'art. 37 qualifica il matrimonio forzato come *"l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio"*, nonché *"il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio"*.

Per quanto concerne gli atti (per lo più di indirizzo) adottati in ambito UE si ritiene opportuno richiamare:

- La [Risoluzione del Parlamento europeo sulle donne e fondamentalismo](#) del 13 marzo 2002 che, oltre ad affermare l'assoluta incompatibilità dei matrimoni forzati con i principi dell'ordinamento europeo, stabilisce anche che *"i diritti della donna sanciti dai trattati e dalle convenzioni internazionali non possono essere limitati nei trasgrediti con il pretesto di interpretazioni religiose, di tradizioni culturali, di costumi o di legislazioni"* e che *"all'interno dell'Unione Europea la difesa dei diritti della donna comporti l'impossibilità di applicare normative o tradizioni opposte o non compatibili"*. Nell'atto di indirizzo si ritiene infine *"necessario che i diritti derivanti dal diritto di famiglia degli Stati membri prevalgano su quelli dei paesi di origine"*. (Par. 1, 3 e 7).
- La [Mozione del Parlamento europeo sul matrimonio forzato](#), del 7 ottobre 2002, con la quale il Parlamento di Strasburgo ha invitato il Consiglio, la Commissione, e gli Stati membri a: *"1. trattare i matrimoni forzati come attentato grave al diritto di esprimere liberamente il proprio consenso; 2. Riconoscere che il rischio di subire un matrimonio forzato emotivo per concedere il diritto di rimpatrio verso il paese dei luoghi di residenza nel caso il matrimonio si dovesse effettuare in uno Stato terzo; 3. Fare della lotta ai matrimoni forzati una priorità d'azione nelle relazioni dell'Unione Europea con gli Stati terzi attraverso la clausola dei diritti umani; 4. Sostenere le ONG che operano per l'eliminazione di queste pratiche nei paesi in cui sono giustificate sul piano culturale e tradizionale"*.
- La [Risoluzione del Parlamento europeo sullo sfruttamento dei bambini nei paesi in via di sviluppo del 2005](#), il cui art. 23 chiede che: *"si presti particolare attenzione all'istruzione primaria delle bambine, poiché queste devono affrontare più ostacoli e più barriere che i bambini (Fattori culturali come i matrimoni in giovane età...) per entrare e restare a scuola e terminare gli studi ..."*.
- [La Risoluzione del Parlamento europeo sull'immigrazione femminile contro la violenza nei confronti delle donne](#) n. 2006/2010 la quale condanna i matrimoni forzati, invitando gli Stati membri ad introdurre negli ordinamenti nazionali misure dirette a perseguire i cittadini che cerchino di contrarre un matrimonio di questo tipo anche fuori dal loro territorio.
- La [Direttiva del Parlamento e del Consiglio 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime](#), che prende in considerazione il fenomeno dei matrimoni forzati al *Considerando* n. 11.
- La [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012](#) recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, che, al *Considerando* n. 17 include tra le varie forme di violenza di genere i matrimoni forzati.
- Il [Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2015 2019](#) che - riprendendo il precedente piano d'azione, ribadisce il carattere prioritario per gli Stati membri della prevenzione del matrimonio infantile e forzato (n. 14);

- Il [Piano d'azione dell'unione europea contro il traffico di migranti 2015 - 2000](#) del 27 maggio 2015 nel quale si afferma che: *"Saranno potenziate le azioni contro il traffico svolte nell'ambito del ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, compresa la cooperazione transfrontaliera contro le frodi relative ai documenti, i matrimoni fittizi e altre forme di uso illecito delle procedure di ingresso e soggiorno legali"*.

2. Normativa nazionale e regionale

La legislazione penale vigente - nonostante l'obbligo espressamente imposto dalla Convenzione di Istanbul (*vedi supra*) - **non prevede una fattispecie penale *ad hoc* per criminalizzare i matrimoni forzati**.

L'interprete è quindi costretto a "navigare" tra più fattispecie incriminatrici: l'art. 558 c.p. (induzione al matrimonio mediante inganno); l'art. 573 c.p. (sottrazione consensuale di minorenni), che peraltro prevede un' attenuante laddove il fatto sia stato commesso "per fine di matrimonio"; l'art. 574 c.p. (sottrazione di persone incapaci); entrambi i reati possono concorrere con il più grave reato di sequestro di persona; l'art. 574-bis c.p. (sottrazione e trattamento di minore all'estero); l'art. 610 c.p. (violenza privata) che tuttavia disegna una fattispecie sussidiaria a debole tassatività e l'art. 601 c.p. (tratta di persone), per le ipotesi più gravi, contemplate dal secondo comma dell'art. 37 della Convenzione di Istanbul.

Come ha osservato autorevole giurisprudenza (**Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza 18/11/2013 n° 25873**) la costrizione ad un matrimonio non voluto costituisce grave violazione della dignità e, dunque, trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento di tale misura (di protezione), può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, allorché le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliano fornire protezione adeguata.

Per quanto concerne le eventuali misure di carattere civilistico per il contrasto dei matrimoni forzati, si deve segnalare in primo luogo l'art. 122 del codice civile, il quale prevede che il **matrimonio** può essere impugnato dal coniuge il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo (primo comma). La disposizione precisa che l'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. L'ordinamento non prevede misure speciali per impugnare il **matrimonio**, né la gratuità dell'azione.

La tematica dei matrimoni forzati, nell'ambito delle più ampie misure per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, costituisce oggetto di intervento anche da parte del **legislatore regionale**.

Si vedano, a titolo esemplificativo, in particolare:

- [Legge regionale \(Lombardia\) 3 luglio 2012, n. 11](#), (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza), la quale espressamente *"condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere"* (art. 1);
- [Legge regionale \(Molise\) 10 ottobre 2013, n. 15](#) (Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere), la quale all'art. 1, fra le finalità e i principi, prevede il contrasto di *"ogni forma di violenza contro le donne esercitata sia in ambito familia-*

re che extrafamiliare, compresi i matrimoni forzati";

- [Legge regionale \(Emilia- Romagna\) 27 giugno 2014, n. 6](#), (*Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere*), che, all'art. 23 esplicitamente contempla interventi per la prevenzione del fenomeno dei matrimoni forzati. In particolare si prevede che la Regione collabora con gli enti locali e tutti i livelli istituzionali per favorire l'assunzione di tutte le misure utili al contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati quale violazione dei diritti umani, nonché all'assistenza e al sostegno delle donne e ragazze a cui di fatto è coartata la volontà;
- [Legge regionale \(Piemonte\) 24.02.2016, n. 4](#), la quale nel prevedere interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli, oltre a condannare i matrimoni forzati (art. 1), *"promuove e realizza, in collaborazione con gli enti locali, con i soggetti del privato sociale ... e con gli altri enti e soggetti che svolgono attività a favore degli immigrati, specifiche iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza motivata da tratta e sfruttamento, matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, orientamento sessuale e identità di genere, anche con il concorso delle istituzioni ed organizzazioni senza scopo di lucro*

3. Profili parlamentari

Per quanto concerne i lavori parlamentari è opportuno ricordare la recente **mozione (1-00637)**, approvata dall'Assemblea nella Seduta n. 700, del 13.10.2016. Con tale mozione si è impegnato il Governo: 1) ad attivarsi, nelle sedi internazionali, al fine di garantire il pieno rispetto, da parte dei Paesi che ne sono firmatari, della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; 2) ad assumere tutte le opportune iniziative per la piena attuazione della risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite "*Child, early and forced marriages*", alla luce della grave violazione dei diritti umani, oltre che di ogni principio di civiltà, che comporta il perpetrarsi della pratica dei matrimoni forzati; 3) a valutare in uno scambio sinergico con il Parlamento l'opportunità di dotare l'Italia, in linea con l'esempio virtuoso della Svezia, di un'apposita normativa, al fine di configurare quale nuova fattispecie delittuosa il matrimonio forzato e tutte le attività connesse.

Contenuto dei disegni di legge

Il disegno di legge AS 638² reca un ambito oggettivo più ampio del disegno di legge n. 2441, in quanto oltre ad introdurre una fattispecie penale *ad hoc* per il crimine di matrimonio forzato, interviene anche in tema di femminicidio.

E' opportuno ricordare che puntuali misure per il contrasto della violenza di genere e dei cd. femminicidi, in particolare, anche in attuazione della Convenzione di Bruxelles sono state introdotte dagli artt. 1-5 del D.L. 93/2013 (L.conv. 118/2013).

Nel merito il provvedimento consta di tre articoli.

L'articolo 1 integra l'elenco di **circostanze aggravanti del reato di omicidio doloso** di cui all'art. 576 c.p.³, prevedendo l'applicazione della pena dell'ergastolo anche nei casi in cui l'omicidio sia stato commesso:

² Tale disegno di legge è stato esaminato in un primo tempo congiuntamente all'AS 2067 (riforma del processo penale). Successivamente la Commissione ne ha disposto la disgiunzione.

³ **art. 576 c.p.. Circostanze aggravanti. Ergastolo.**

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. precedente è commesso: 1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'art. 61; 2. contro l'ascendente o il discendente quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è

- ✓ in reazione ad un'offesa all'onore proprio o della famiglia o a causa della supposta violazione da parte della vittima di norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali;
- ✓ dall'autore di precedenti maltrattamenti nei confronti della stessa persona offesa;
- ✓ da chi ha riportato una precedente condanna per omicidio doloso, anche in forma tentata (ad eccezione dei casi di tentativo incompiuto per desistenza o recesso attivo). La disposizione esclude l'applicazione dell'aggravante nei casi in cui ricorra una delle circostanze attenuanti di cui all'art. 114 c.p. (cd. contributo di minima importanza) ovvero in caso di reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti ai sensi dell'art. 116 c.p. (cd. concorso anomalo)

L'articolo 2 del disegno di legge **estende**, in primo luogo, l'ambito di applicazione dell'**aggravante di cui all'art. 577⁴, secondo comma, c.p.** (che prevede la reclusione da ventiquattro a trent'anni nel caso di uxoricidio), **anche ai casi di omicidio dell'ex coniuge o del convivente *more uxorio*.**

Con riguardo alla applicabilità dell'aggravante dell'uxoricidio anche al convivente *more uxorio* è opportuno segnalare una recentissima decisione (**Cass. Pen. Sez. I, Sentenza 10 gennaio 2017 n. 808**) della **Corte di Cassazione**, con la quale il Supremo Giudice ha espressamente escluso che tale circostanza possa essere applicata quando il reato è commesso contro il convivente *more uxorio*.

In secondo luogo la disposizione prevede che si applichi la pena dell'ergastolo anche nei casi in cui vittima dell'omicidio sia un minore di anni dieci ovvero il delitto sia stato commesso in sua presenza.

In proposito è opportuno ricordare che fa le **circostanze aggravanti comuni** l'art. 61, co. 1, n. 11-ter prevede: "l'aver commesso un delitto contro la persona (fra cui è ricompreso il reato di omicidio) ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione".

L'articolo 3, similmente al disegno di legge n. 2441 (vedi *infra*), introduce nella Sezione terza del Capo terzo del Titolo XII del Libro II del codice penale, concernente i delitti contro la libertà morale (intesa nel senso di libertà di agire e di autodeterminazione dell'individuo), il **delitto di matrimonio forzato**.

La nuova fattispecie, di cui al nuovo articolo 612-ter, **punisce**, salvo che il fatto costituisca più grave reato, **chiunque costringe o induce taluno con violenza o minaccia a contrarre matrimonio contro la propria volontà con la sanzione della reclusione da uno a cinque anni**.

L'art. 612-ter, secondo comma, introduce poi, una disposizione derogatoria al principio di territorialità della legge penale, prevedendo che la sanzione della reclusione da uno a cinque anni si applichi anche:

premeditazione; 3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; 4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione; 5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies, 5.1. dall'autore del delitto previsto dall'art. 612-bis nei confronti della persona offesa ; 5-bis. contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio. È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'art. 61.

⁴ **art. 577. c.p. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.** Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. 575 è commesso: 1. contro l'ascendente o il discendente; 2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 3. con premeditazione; 4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61. La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

- ✓ a chiunque trovandosi in Italia attira con inganno una persona nel territorio dello Stato italiano o di uno Stato diverso da quello in cui essa risiede abitualmente allo scopo di costringerla a contrarre matrimonio;
- ✓ a chiunque trovandosi all'estero attira con inganno una persona dimorante nel territorio italiano.

Il reato si configura (ai sensi del terzo comma dell'art. 612-ter) anche qualora sia contratto o debba contrarsi un vincolo matrimoniale non avente effetti civili o a cui non siano riconosciuti tali effetti.

La condotta sanzionata è punita più gravemente qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 339 c.p.

L'art. 339 c.p. sanziona più gravemente i reati di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.); di resistenza ad un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 c.p.), qualora la violenza o la minaccia siano commesse: con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo; in modo simbolico; valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte; da più di cinque persone riunite; mediante uso delle armi da parte di una di esse; da più di dieci persone riunite pur senza uso delle armi; mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici in modo da creare pericolo alle persone.

L'articolo prevede, poi, l'applicazione delle **pene accessorie** di cui all'art. 600-septies.2. c.p.⁵ nel caso di condanna o patteggiamento per il reato di matrimonio forzato. Infine la disposizione nega ogni effetto ai sensi della legge italiana al matrimonio forzato.

Il **disegno di legge AS 2441** consta di un articolo unico, il quale, in primo luogo, introduce all'art. 605-bis c.p., il **delitto di costrizione al matrimonio o all'unione civile**, attraverso il quale è **punito con la reclusione da tre ad otto anni chiunque con violenza o minaccia o facendo leva su precetti religiosi ovvero sfruttando una situazione di vulnerabilità, costringe altri a contrarre matrimonio o un'unione civile, anche in un Paese estero**.

La nuova disposizione è collocata sistematicamente nella Sezione II relativa ai delitti contro la libertà personale, del Capo III del Libro II del codice penale. La fattispecie delittuosa sembra essere quindi posta a tutela del bene giuridico della libertà personale del soggetto passivo, da intendersi nella sua accezione più ampia, come diritto inviolabile (*vedi supra sentenza Cass. Civile*) a non essere posti in una situazione di soggezione ad un potere alieno.

Si tratta di un **reato comune**, in quanto soggetto attivo della condotta può essere "chiunque". Per quanto concerne il **soggetto passivo** la disposizione **sembra escludere ogni efficacia scriminante del consenso** del nubendo, dando per scontato che l'intensa pressione sociale e la profonda influenza

⁵ **art. 600-septies.2. c.p. Pene accessorie**. Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice conseguono: 1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

del gruppo culturale di appartenenza sul singolo e sulle sue scelte o azioni rendono di fatto difficilmente configurabile un consenso libero e quindi in grado di esplicitare una qualche efficacia scriminante.

La condotta incriminata consiste nel costringere altri- **la norma non prevede alcun requisito di età**- a sposarsi o a contrarre un'unione civile.

Nella struttura del reato in esame, particolare importanza rivestono, poi, le modalità della condotta e cioè: oltre a "la violenza o la minaccia", "il fare leva su precetti religiosi", "lo sfruttamento di una situazione di vulnerabilità". In particolare con riguardo al "facendo leva su precetti religiosi", la disposizione sembra voler sottintendere alla natura di **reato culturale** del delitto in questione.

La disposizione, poi, vista la dimensione ultranazionale del fenomeno da colpire, stabilisce - genericamente- che il reato è punito **anche ove commesso in un Paese estero**. *Si ritiene opportuna, in proposito, una riflessione in ordine all'ampiezza di tale deroga al principio di territorialità della legge penale, tenuto conto che la norma risulterebbe potenzialmente idonea a punire condotte commesse da cittadini non italiani in un territorio estero.*

A differenza del disegno di legge n. 638 **non sono previste pene accessorie**, quale la decadenza dalla responsabilità genitoriale, nel caso in cui il reato sia commesso da ascendenti.

L'articolo unico del disegno di legge introduce, poi, nel codice penale un'ulteriore fattispecie criminosa: il **reato di induzione al viaggio finalizzato al matrimonio** (art. 605-ter), il quale punisce **con la reclusione da uno a tre anni**, salvo che il fatto costituisca più grave reato (e quindi l'autore non abbia, ad esempio concorso alla realizzazione del fatto tipizzato dall'art. 605-bis c.p.), chiunque, con artifici e raggiri, violenza o minaccia, o facendo leva su precetti religiosi, ovvero sfruttando una situazione di vulnerabilità, induce altri a recarsi all'estero per contrarre matrimonio o una unione civile. Il reato si considera integrato anche se il matrimonio o l'unione civile non vengono contratti. E' prevista una **circostanza aggravante** nel caso in cui concorrono le condizioni di cui all'art. 609-quater primo comma c.p. (età inferiore ai quattordici anni ovvero età inferiore ai sedici anni, nel caso in cui il colpevole sia ascendente, genitore, tutore o altra persona alla quale, per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, il minore è affidato o ha una relazione di convivenza).

Per quanto concerne i soggetti e la collocazione sistematica si rinvia alle considerazioni svolte con riguardo al reato di costrizione al matrimonio. La condotta incriminata è in questo caso **l'induzione - realizzata con determinate modalità, anche fraudolente-** a compiere un viaggio finalizzato al matrimonio. Il termine induzione assume il significato di persuasione, determinazione o anche solo di rafforzamento della decisione altrui, ricomprendendo quindi, in teoria, non solo il comportamento che fa sorgere in un soggetto terzo l'idea di partire, ma anche quello che avalla tale decisione, presa per ragioni diverse.

Con riguardo alla rilevanza penale del "viaggio" si deve osservare come essa trovi significativi precedenti nel codice penale all'art. 270-quater.1, il quale punisce chiunque organizza, finanzia o propaga viaggi in territorio estero finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo e all'art. 600-quinquies, che punisce le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. *Si tratta tuttavia di ipotesi di reato nella quali viene criminalizzata non già l'induzione, quanto l'organizzazione o la propaganda di viaggi.*

Infine l'articolo unico dell'AS 2441 prevede, al nuovo art. 605-quater c.p., **un'aggravante speciale-** per la quale nei casi in cui i reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile e di induzione al viaggio finalizzato al matrimonio siano commessi nei confronti di persona della famiglia, o di un minore di anni diciotto, o di una persona sottoposta alla propria autorità, tutela o curatela, o a sè affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, si applica la pena della **reclusione da sei a quindici anni**.

In proposito si rileva l'esigenza di coordinare tale aggravante con quella già prevista con riguardo al reato di cui all'art. 605-ter c.p.

Il fenomeno delle "spose bambine"

Le stime dell'UNICEF più recenti, presentate in occasione dell'ultima Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze (11 ottobre 2016), indicano che globalmente 720 milioni di donne tra i 20 e i 24 anni - circa una su tre - si sono sposate prima dei 18 anni: di queste, 23 milioni si sono sposate addirittura prima di aver compiuto 15 anni. Ogni anno 15 milioni di matrimoni hanno per protagonista una minorenni; una volta su tre - cinque milioni di casi - si tratta di una bambina con meno di 15 anni.

L'incidenza del fenomeno delle "spose bambine" è diminuita nel corso degli ultimi 30 anni, ma i matrimoni precoci restano diffusi in diverse regioni del mondo, in particolare nelle zone rurali e tra i ceti più poveri. Il 42 per cento delle "spose bambine" del mondo vive in Asia meridionale, con la massima concentrazione (33 per cento) in India, il 18 per cento in Africa e solo il 2 per cento nei paesi industrializzati.

Nell'Unione Europea centro-orientale e nei paesi Csi (Comunità degli Stati Indipendenti, fondata da Bielorussia, Ucraina e Federazione russa nel 1991) la percentuale dei matrimoni precoci si aggira intorno al 4 per cento. Tra gli aspiranti membri dell'Ue, la Serbia conta 8 donne su 100 che si sono sposate da bambine e la percentuale sale a più della metà (54 per cento) tra le donne di etnia Rom.

In termini di incidenza percentuale delle "spose bambine" rispetto alla popolazione delle giovani donne, si rileva che l'Africa Subsahariana è l'area geografica maggiormente interessata dal fenomeno. I dati esposti nel *Global database* dell'UNICEF (data.unicef.org), riguardano la percentuale di giovani donne di età compresa tra i 20 e i 24 anni che hanno contratto matrimonio (o unione di diverso tipo) prima di aver compiuto 15 anni ovvero, in distinta serie, tra i 15 e i 18 anni⁶. L'ultimo aggiornamento dei dati risale al maggio/giugno 2016; i dati si riferiscono generalmente al periodo 2008-2014 (si tiene conto dell'anno più recente a seconda delle fonti disponibili ma in alcuni casi sono stati considerati anche dati meno recenti) e si basano su elaborazione del *DHS Program*⁷, dell'UNICEF MICS⁸, di *report* nazionali considerati attendibili.

Nell'area Subsahariana circa quattro ragazze su dieci si sposano prima dei 18 anni; una su otto prima di aver compiuto 15 anni. Seguono l'America Latina e i Caraibi, quindi il Medio Oriente e Nordafrica. Occorre sottolineare che il dato riferito all'Asia Orientale - Pacifico non comprende la Cina. All'interno dell'Africa sub-sahariana:

- in Africa Orientale e Meridionale, il 10% delle ragazze di 20-24 anni si sono sposate prima di compiere 15 anni; complessivamente il 36% delle ragazze della stessa età si sono sposate prima dei 18 anni;
- in Africa Occidentale e Centrale, il 14% delle ragazze di 20-24 anni si sono sposate prima dei 15 anni; complessivamente il 42% delle ragazze della stessa età si sono sposate prima dei 18 anni.

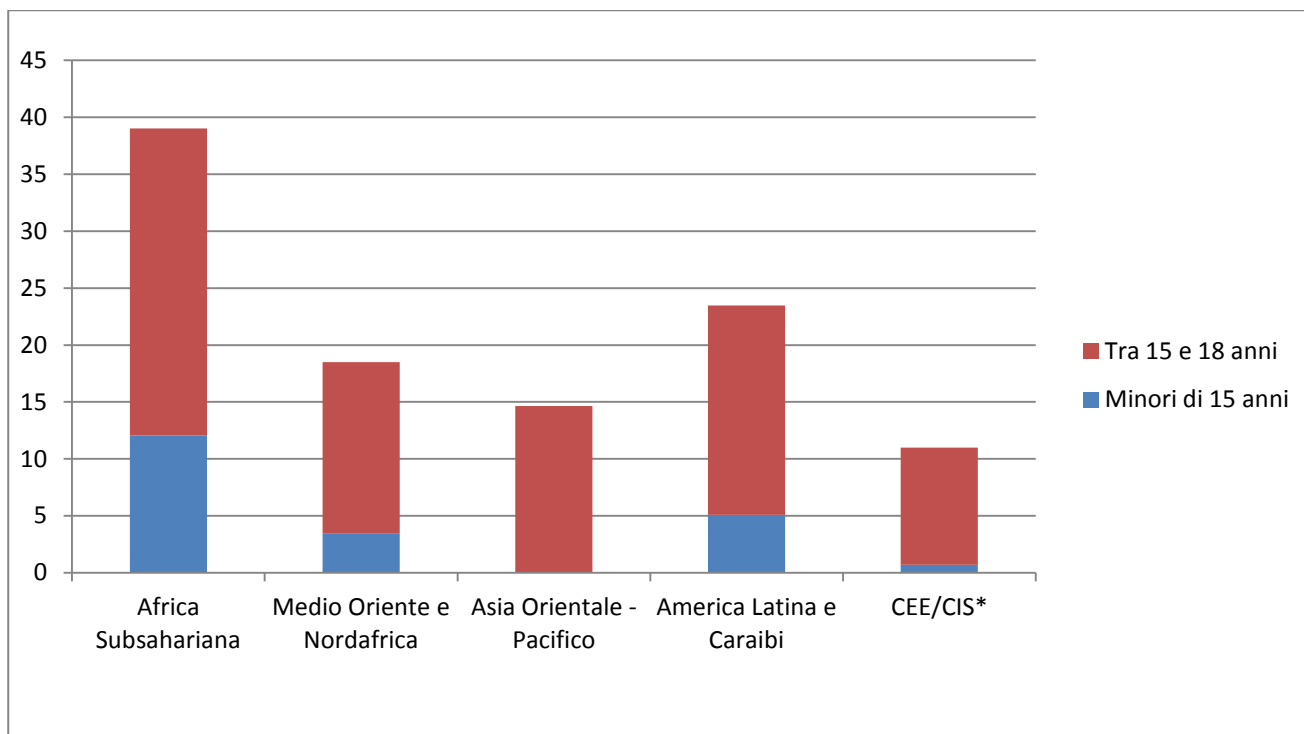
Nei Paesi meno sviluppati si stima che il 13% delle ragazze tra 20 e 24 anni si è sposato prima dei 15 anni; il 41% prima di 18 anni.

⁶ Esposti nelle tabelle denominate *Child Marriage*. Cfr: <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>.

⁷ *Demographic and Health Surveys*: <https://dhsprogram.com/Who-We-Are/DHS-Experts.cfm>.

⁸ UNICEF *Multiple Indicator Cluster Surveys*: <http://mics.unicef.org/>.

Donne tra i 20 e i 24 anni che si sono sposate prima di compiere 15 anni oppure tra i 15 e i 18 anni, in percentuale

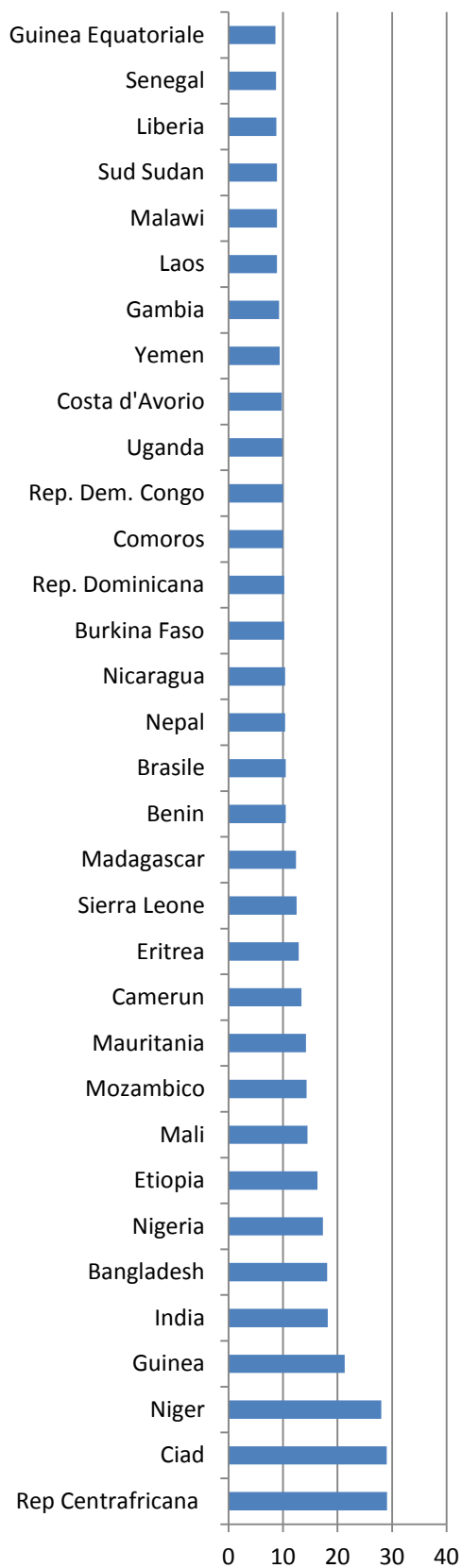


* CEE/CIS: Europa centrale e orientale + Paesi *Commonwealth*

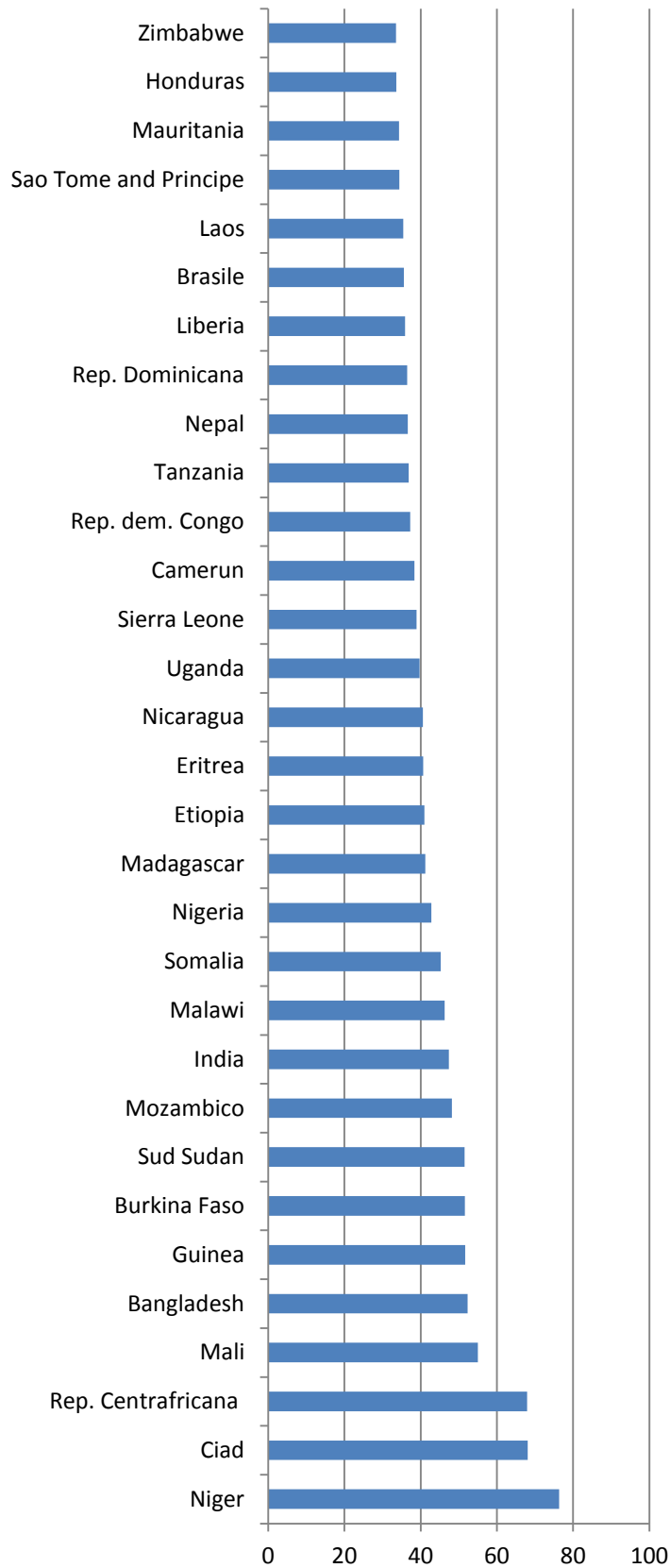
Fonte: UNICEF <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/#>

Le tabelle che seguono riportano i Paesi ove si riscontra una maggiore percentuale rispettivamente di minori di 15 anni e di 18 anni. Da tali dati risulta che, tra i Paesi non africani, registrano una maggiore incidenza del fenomeno delle spose al di sotto dei 15 anni l'India in Asia (18%; 47% per la fascia di età al di sotto dei 18 anni) e il Brasile in America Latina (11%; 36% al di sotto dei 18 anni). I Paesi africani con maggiore diffusione dei matrimoni contratti da ragazze al di sotto dei 18 anni risultano essere la Repubblica Centrafricana, il Niger e il Ciad.

Spose minori di 15 anni (%)

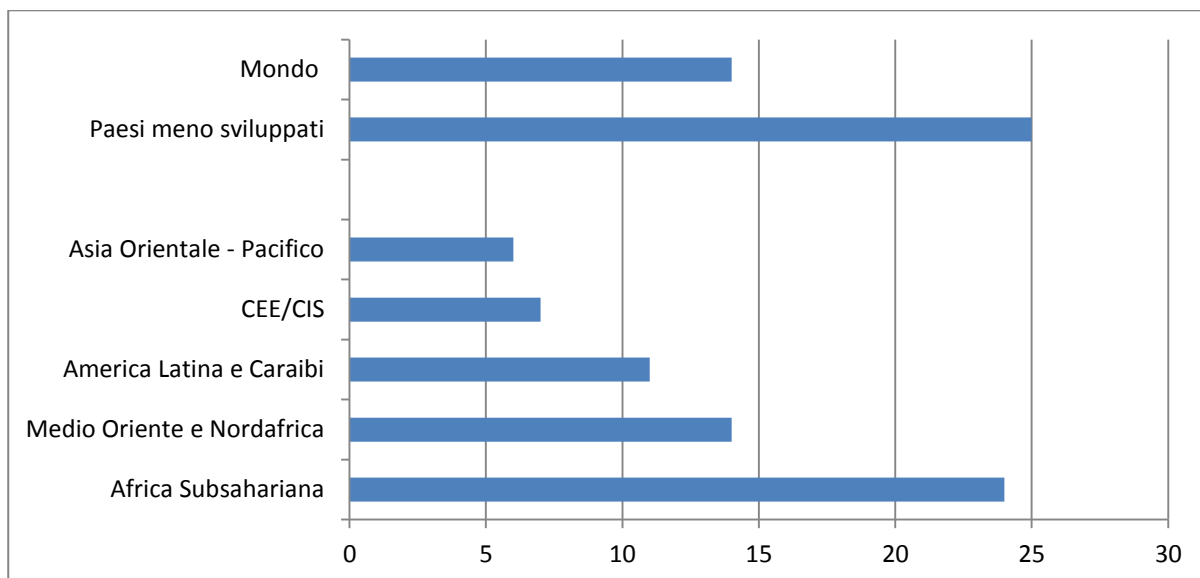


Spose minori di 18 anni (%)



Secondo quanto esposto dall'UNICEF, inoltre, più di una ragazza su quattro tra i 15 e i 18 anni, nei Paesi dell'Africa Centrale e Occidentale, sono sposate (o hanno contratto altra unione); lo sono una ragazza su 17 della stessa età nei Paesi asiatici dell'Estremo Oriente e del Pacifico.

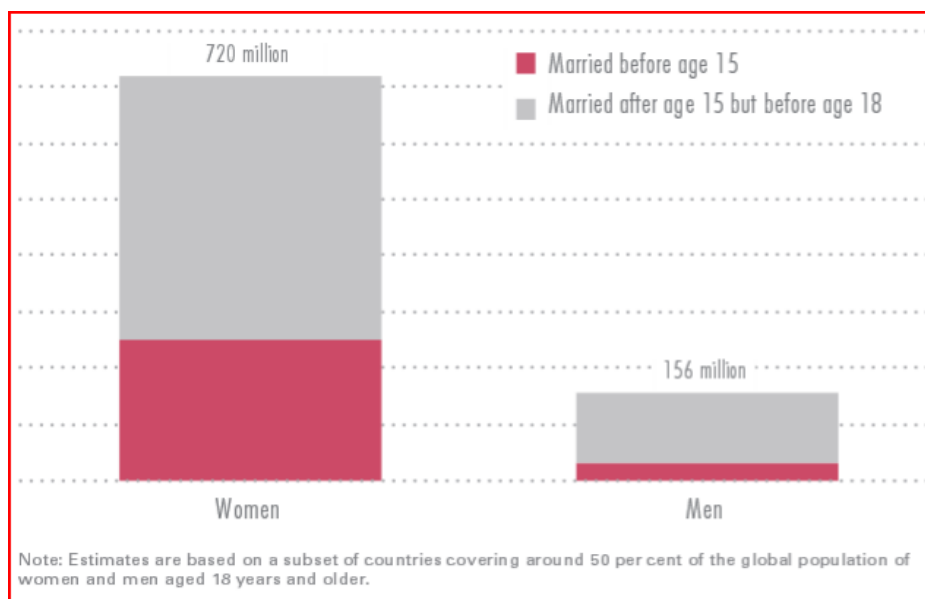
Ragazze di 15-19 anni attualmente sposate (o in altra unione) - in percentuale



Fonte: UNICEF <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/#>

Pertanto, il fenomeno del matrimonio precoce non riguarda esclusivamente soggetti di sesso femminile.

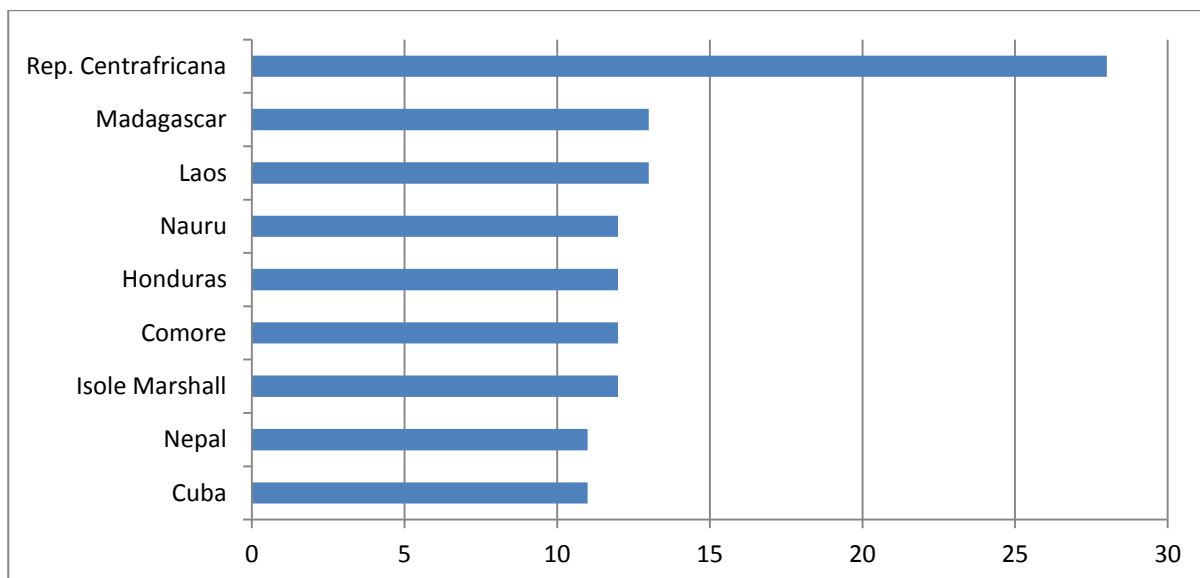
Uomini e donne maggiori di 18 anni che hanno contratto matrimonio o altra unione prima di 15 anni o 18 anni



Fonte: United Nations Children's Fund, *Ending Child Marriage: Progress and prospects*, UNICEF, New York, 2014.

In nove Paesi, più del 10% dei giovani maschi si sono sposati prima dei compiere 18 anni.

Percentuale di uomini di 20-24 anni che si sono sposati prima di compiere 18 anni in nove Paesi ove l'incidenza dei matrimoni di minorenni supera il 10%



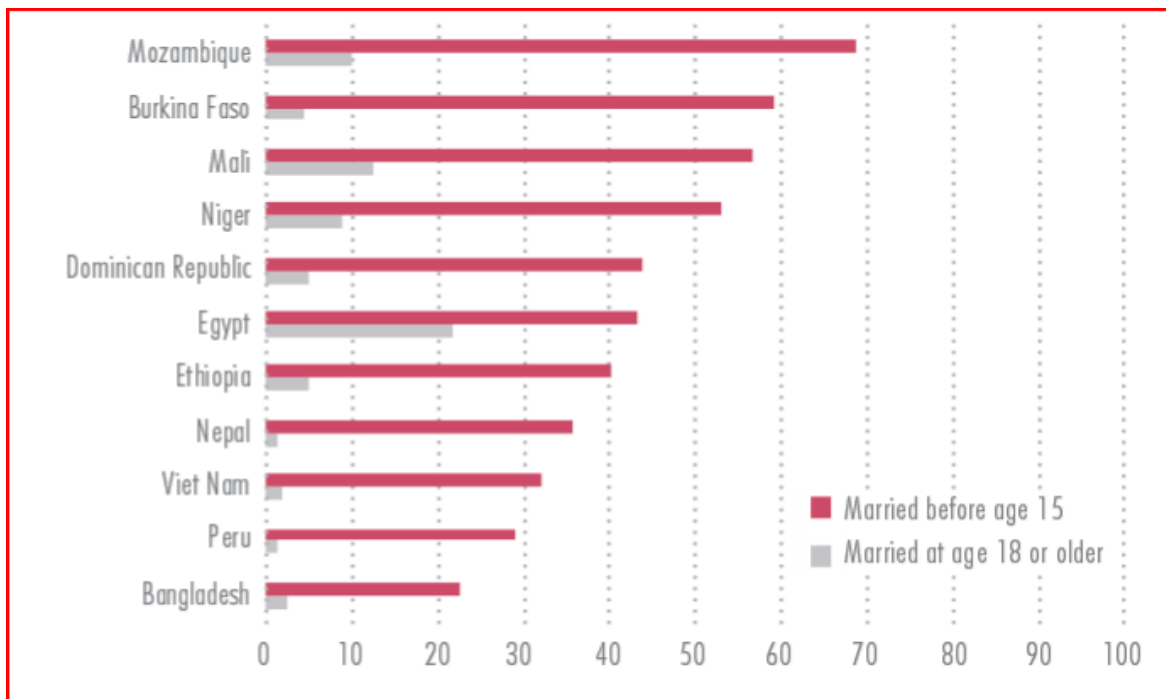
Fonte: UNICEF <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/#>

Le spose bambine sono i soggetti più emarginati e vulnerabili della società. Le giovani spose sono spesso costrette a una vita di totale isolamento: allontanate troppo presto dalla famiglia di origine, escluse dall'istruzione, deprivate anche della possibilità di poter andare a scuola e di avere relazioni con i coetanei e con il resto della comunità.

I matrimoni precoci mettono le ragazze a rischio di gravidanze precoci e indesiderate, con conseguenze che possono portare anche alla morte. Tra le ragazze di età compresa tra 15 e 19 anni, i decessi legati alla gravidanza e al parto rappresentano una quota importante della mortalità complessiva: nel mondo, sono circa 50.000 le morti per queste cause ogni anno.

Le bambine tra i 10 e i 14 anni di età hanno probabilità 5 volte maggiori - rispetto alle ragazze tra 20 e 24 anni - di morire durante la gravidanza e il parto. un bambino che nasce da una madre minorenne ha il 60 per cento delle probabilità in più di morire in età neonatale, rispetto a un bambino che nasce da una donna di età superiore a 19 anni. E anche quando sopravvive, sono molto più alte le possibilità che possa soffrire di denutrizione e di ritardi cognitivi o fisici.

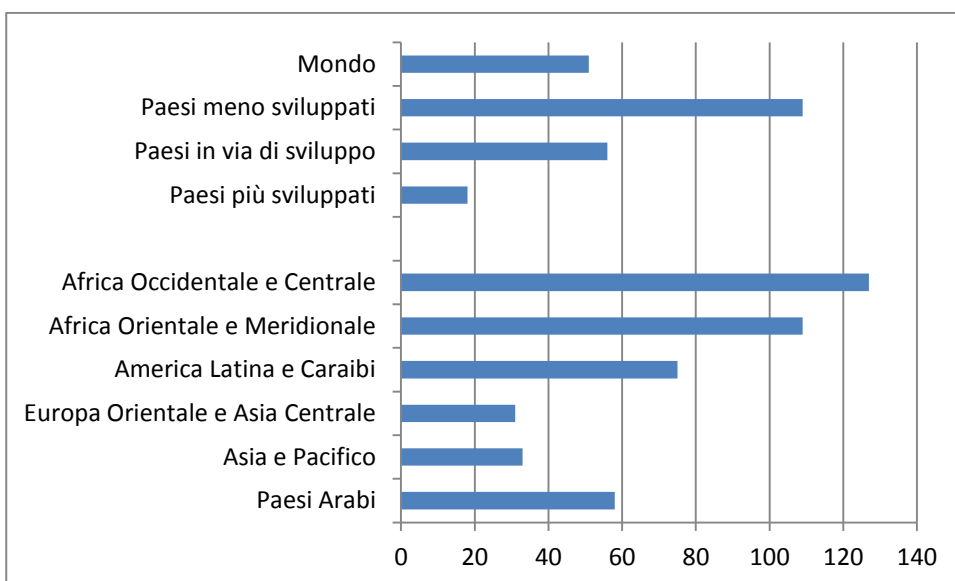
Donne di età compresa tra 20 e 24 anni che hanno tre o più figli, suddivise per l'età in cui hanno contratto matrimonio, in alcuni Paesi (in percentuale)



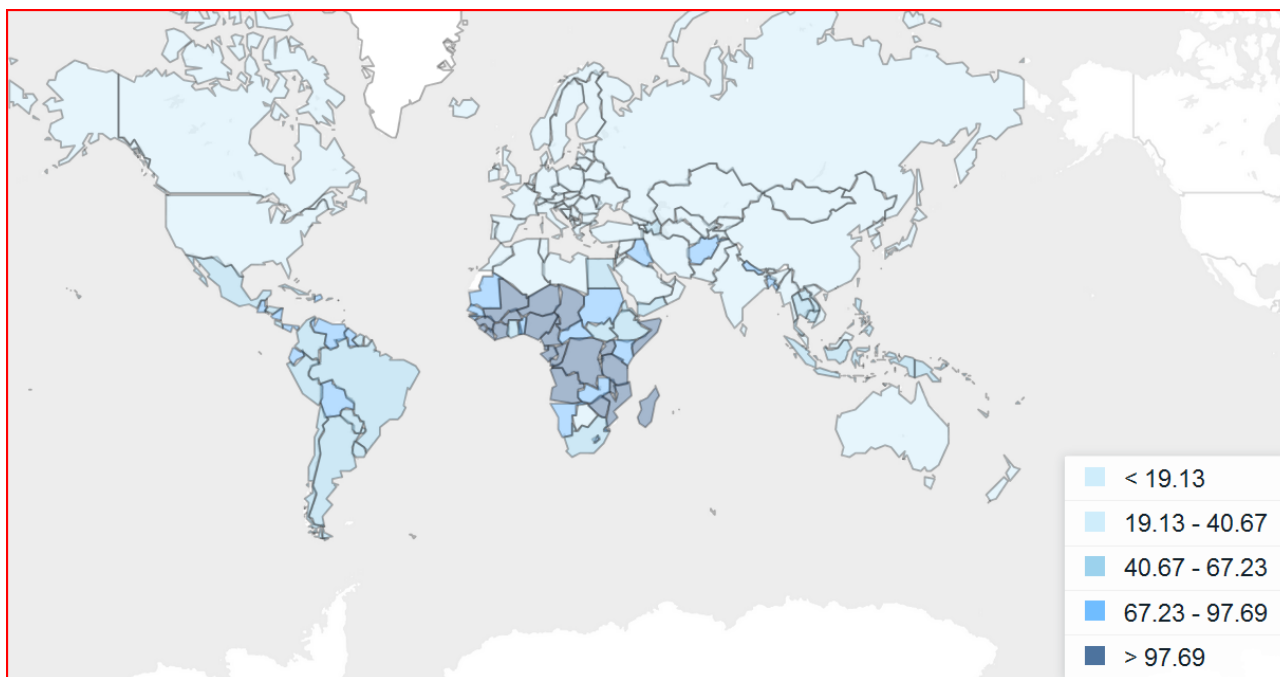
Fonte: United Nations Children's Fund, *Ending Child Marriage: Progress and prospects*, UNICEF, New York, 2014.

Riguardo alle nascite da madri adolescenti, il [Rapporto 2016](#) sulla popolazione dell'UNFPA (*United Nations Population Fund*) espone alcuni dati sulle nascite per 1.000 adolescenti di 15-19 anni per zona geografica, elaborati in base ad indagini del 2006 e del 2015, riassunti nel grafico che segue:

Nascite per 1.000 adolescenti di 15-19 anni per zona geografica



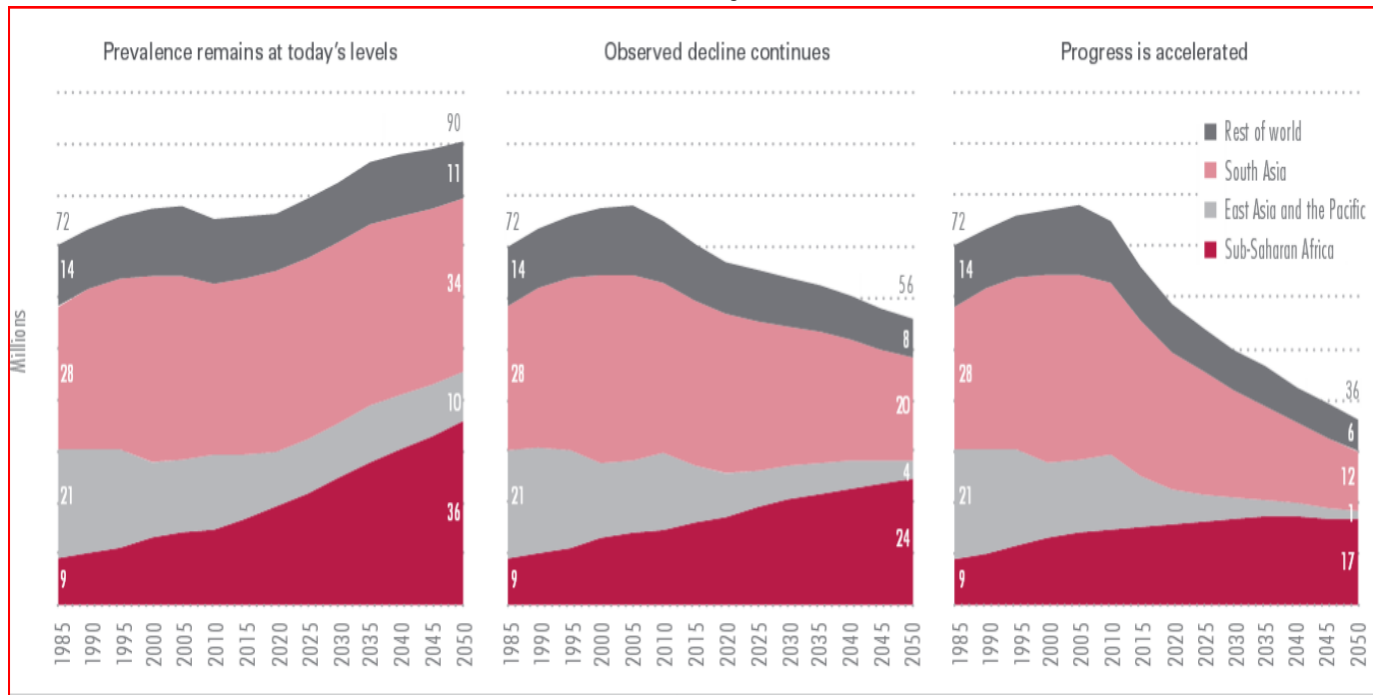
Il sito della Banca Mondiale riporta alcuni dati della *Population Division* delle Nazioni Unite, in termini di nascite per 1.000 adolescenti di 15-18 anni. Qui di seguito si riporta una mappa dei Paesi del mondo che riporta tale dato:



Pertanto lo stesso Rapporto UNFPA avverte che le rilevazioni possono essere non pienamente rispondenti al dato reale per difficoltà ed inesattezze di registrazione dello stato civile in molti dei Paesi considerati.

La tabella che segue riporta tre scenari, al 2050, sull'evoluzione del fenomeno dei matrimoni precoci per area geografica.

Donne comprese nella fascia di età tra 20 e 24 anni che hanno contratto matrimonio prima dei 18 anni, per area geografica: mantenimento del livello attuale - andamento decrescente attualmente osservato - accelerazione dell'andamento decrescente



Fonte: United Nations Children's Fund, *Ending Child Marriage: Progress and prospects*, UNICEF, New York, 2014.

A cura di C. Andreuccioli
ha collaborato: S. Bonanni

L'ultima nota breve:
[A proposito di cyberbullismo e Costituzione \(n. 148 - Gennaio 2017\)](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it